



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio e così composto:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Eleonora Polidori | Presidente |
| 2) dott.ssa Laura Pastacaldi | Giudice |
| 3) dott.ssa Teresa Guerrieri | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.4457 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente

TRA

XXXXX XXXXX (CF: XXXXX), rappresentata e difesa dall'Avv. XXX, presso il cui studio sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.113, elettivamente domicilia;

E

XXXXX XXXXX (CF: XXXXX), rappresentato e difeso dal l'Avv. XXX XXX, presso il cui studio sito in Santa croce sull'Arno (PI), Largo Pietro Lotti, 9/I, elettivamente domicilia;

RICORRENTI

CON L'INTERVENTO DEL **P.M.**

CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “*la cessazione degli effetti civili del matrimonio*”, alle condizioni riportate nelle note di trattazione scritta del 14.02.2023.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 16.12.2022, **XXXXX XXXXX** e **XXXXX XXXXX** hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) il 20.07.2013. All'udienza del 22.02.2023, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione consensuale è stata omologata in data 14.09.2021 da questo Tribunale e che lo stato di separazione si è prot ratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione,

il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni *affectio coniugalis*.

3.I coniugi, dal cui matrimonio sono nati i figli Augusto in data 27.12.2015 e Olimpia in data 07.01.2018, hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni così formulate:

“1. I Coniugi saranno liberi di stabilire la propria residenza ove lo riterranno più opportuno.

2. I figli minori XXX e XXX XXXXX verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.

3. L'abitazione adibita a residenza familiare, stata conferita –così come stabilito in sede di separazione- dal Sig. XXXXX XXXXX nel TRUST. E XXXXX con BENEFICIARI FINALI nominati i figli XXX e XXX XXXXX. Le regole di detto TRUST sono già state indicate nel ricorso per separazione consensuale congiunta depositato dai coniugi conclusosi col provvedimento di cui in premessa. Il Sig. XXXXX XXXXX si è impegnato a conferire nel TRUST, così come in effetti ha fatto e continuerà a fare, ogni e qualsiasi risorsa necessaria a sostenere tutte le spese di gestione e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) del bene fino alla sua devoluzione ai BENEFICIARI FINALI. Alla Sig.ra XXXXX XXXXX stato attribuito il diritto di abitazione nell'immobile in oggetto sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia XXX XXXXX. I coniugi convengono sin da ora, e in tal senso il Sig. XXXXX XXXXX presta il suo consenso, che entro l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 la Signora XXXXX si trasferirà assieme ai figli a Firenze o Comuni limitrofi, lasciando la casa coniugale e trasferendo la propria residenza e quella dei figli altrove. La Signora XXXXX si farà carico di provvedere direttamente all'esigenza abitativa della prole, individuando un immobile dignitoso in cui andare a vivere, le cui spese (ad esempio e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali spese per l'acquisto, canone di locazione, bollette, condominio, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.) verranno pagate dalla stessa. Le parti convengono sin da ora che, qualora la Sig.ra XXXXX XXXXX si dovesse trasferire in un luogo che impedirebbe ai figli di continuare a frequentare l'Istituto Calasanzio di Empoli, presso cui sono sempre stati iscritti sin dall'asilo nido, i figli verranno iscritti presso l'Istituto Scolastico “Scolopi” di Firenze in Via Lamarmora 35 per l'anno scolastico 2023/2024 e per l'intero ciclo della scuola primaria. I coniugi convengono sin da ora, e in tal senso prestano il loro reciproco consenso, affinché il martedì ed il giovedì, ovvero qualora tale giorno dovesse cambiare per esigenze legate agli orari scolastici, in quelli infrasettimanali in cui sono con il padre, XXX ED XXX XXXXX possano uscire da scuola all'ora di pranzo, così da poter frequentare in maniera continuativa e proficua il padre in ambienti consoni e familiari agli stessi e senza alcuna compressione del diritto di visita paterno come previsto dal successivo punto 7. Sarà cura della Sig.ra XXXXX XXXXX, al momento del trasferimento dalla casa coniugale comunicare contestualmente e senza indugio il nuovo indirizzo di residenza propria e dei figli al Sig. XXXXX XXXXX.

4. Il Sig. XXXXX XXXXX corrisponderà alla Sig.ra XXXXX XXXXX, a mezzo bonifico bancario, all'IBAN: _____ entro il giorno cinque di ogni mese: 4.1. la somma di € *2.000,00* (duemila/00 Euro), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, per il suo mantenimento; 4.2. la somma di € *3.000,00* (tremila/00 Euro), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici

ISTAT al consumo, per il mantenimento dei figli XXX e XXX XXXXXX (dunque € *1.500,00* pro capite al mese).

5. Il Sig. XXXXX XXXXX si farà altresì carico, nella misura del 100%, delle seguenti spese per i propri figli, che dovranno essere debitamente documentate: - rette e tasse delle scuole frequentate e preventivamente individuate e concordate tra i genitori; - libri scolastici/testi universitari; - partecipazione, precedentemente concordata tra i genitori, a gite scolastiche o sportive; - spese per le attività sportive, preventivamente concordate tra le parti; - spese mediche e/o dentistiche non rimborsate dal SSN, preventivamente concordate tra i genitori, salvo le urgenze; - tutte altre le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi..

6. Il Sig. XXXXX XXXXX, a far data dal deposito del presente atto non sarà più tenuto al pagamento dello stipendio e dei contributi della colfe della baby-sitter utilizzate dalla Sig.ra XXXXX XXXXX.

7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli XXX e XXX: nei week-end a fine settimana alterni, e più precisamente nel fine settimana in cui i figli staranno col padre dal venerdì, che sostituirà il giovedì infrasettimanale, dall'uscita da scuola, o nei periodi in cui non vi è scuola, dall'ora di pranzo in poi, sino alla domenica sera alle ore 18:30 circa (ma non che i figli cresceranno l'orario del rientro verrà modificato in base alle esigenze degli stessi che si manifesteranno); nel corso di ciascuna settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alla mattina dopo all'ora dell'entrata a scuola, a cui provvederà il padre o una persona di sua fiducia, o nei periodi in cui non vi è scuola dalla mattina fino al mattino successivo quando il padre o una persona di sua fiducia li riaccompagnerà a casa dalla madre. Tali modalità di visita non varieranno a seguito del trasferimento dei bambini con la mamma in altra abitazione come indicato nel precedente punto n. 3. Resta inteso che qualora i bambini dovessero manifestare al padre delle insormontabili difficoltà nel pernottare con lui, egli provvederà a riaccompagnarli dalla madre, comunque sempre salvo diverso accordo fra i coniugi. Resta inteso tra le parti che qualora, per motivi di salute anche di uno solo dei figli, ovvero per impegni di lavoro del Sig. XXXXX XXXXX, il diritto di visita del padre non potesse essere rispettato così come sopra indicato, egli avrà la possibilità di recuperare i giorni infrasettimanali e/o i fine settimana perduti, nell'arco del mese successivo compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi dei ragazzi. I figli XXX e XXX trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre. Nelle vacanze Pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta e viceversa seguendo, dunque anche in tal caso, il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio del nuovo anno scolastico) i figli trascorreranno in esclusiva con ciascun genitore fino a tre settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno; per le altre festività e/o i c.d. "porti", nonché per il compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti. I figli XXX e XXX XXXXX, accompagnati esclusivamente dalla loro madre ed eventualmente dai nonni materni e da una baby-sitter, potranno frequentare, dandone la Sig.ra XXXXX XXXXX un congruo preavviso, tutti gli immobili nella disponibilità, del Sig. XXXXX XXXXX; si precisa comunque che tale diritto sarà limitato alla disponibilità dei beni in quanto gli stessi sono, da sempre, a disposizione anche di altri soggetti terzi. Resta inteso tra le parti che quando i figli XXX e XXX, con la madre Sig.ra XXXXX XXXXX, si recheranno in Versilia potranno usufruire della tenda che il Sig. XXXXX

XXXXX potrà prenotare a proprie spese presso uno stabilimento balneare di suo gradimento. Resta inteso che quando la Sig.ra XXXXX XXXXX si recherà con i figli nella casa in Sardegna, le spese del solo viaggio di andata e ritorno dei soli figli saranno a carico del sig. XXXXX XXXXX.

8. I coniugi si concedono fin da ora il consenso al rilascio del documento di viaggio individuale ai figli.

9. I coniugi, in relazione a quanto già stabilito all'art. 11 del provvedimento di separazione omologato, convengono che la Sig.ra XXXXX, al momento dell'eventuale trasferimento in altra abitazione diversa dall'attuale con i figli, potrà asportare dall'attuale casa coniugale il mobilio e gli oggetti di cui a separato elenco sottoscritto dalle parti".

4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.

P.Q.M.

1) **dichiara** la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) il 20.07.2013 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 12 p. II serie A dell'anno 2013,

tra:

XXXXX XXXXX (CF: XXXXX), nata a Firenze (PI) il XXXXX, e

XXXXX XXXXX (CF: XXXXX), nato a Pisa (FI) il XXXXX;

2) **dispone** che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;

3) **dispone** che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile e per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;

4) **dichiara** compensate interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.02.2023.

Il Giudice relatore

dott.ssa Teresa Guerrieri

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori